

Roma, 13 e 14 giugno 2024 Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse

PROGETTI DI LEGGE REGIONALI DI PARTICOLARE INTERESSE



Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

La relazione di cui al presente elaborato intende offrire, all'esito della disamina delle banche dati delle Regioni, un approfondimento in merito ad alcuni progetti di legge regionali che, in ragione delle tematiche trattate, presentano, secondo il parere di chi scrive, profili di particolare interesse.

Premesso che anche nel periodo considerato (aprile-giugno 2024), l'attenzione del legislatore regionale appare rivolta, principalmente, a problematiche di natura socio-sanitaria ed economico-sociale, si procederà ad illustrare, con maggiore dettaglio, quattro progetti di legge, afferenti, rispettivamente, al contrasto alla povertà energetica (Regione Toscana), al benessere psicofisico delle persone anziane e alla inclusione sociale delle stesse (Regione Liguria), all'educazione dei giovani al rispetto nei rapporti affettivi (Regione Veneto) e, infine, alla tutela della lingua italiana nei rapporti tra pubblica amministrazione regionale e cittadini (Regione Abruzzo).

Più precisamente:

1) REGIONE TOSCANA - PROPOSTA DI LEGGE "MISURE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' ENERGETICA"

Il progetto di legge in esame, di iniziativa della Giunta regionale, è finalizzato ad introdurre misure di contrasto alla povertà energetica.

Esso è accompagnato da un'ampia relazione illustrativa e da una approfondita e dettagliata relazione tecnico-finanziaria.

Quanto alla struttura e formulazione, il progetto di legge si compone di sei articoli, suddivisi in due capi.

Come è consuetudine nella produzione legislativa regionale toscana, anche il progetto di legge in esame risulta introdotto, in primo luogo, da un "**preambolo**", che contiene i riferimenti normativi rilevanti ai fini dell'iniziativa normativa¹, e, in secondo luogo,

Nei Freambolo Sono fichiamat

¹ Nel Preambolo sono richiamati:

⁻ l'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione;

⁻ l'articolo 4, comma 1, lettere n bis) e z), nonché l'articolo 11, dello Statuto;

⁻ il programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU denominato "Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile";

⁻ il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 (Governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive CE n. 663/2009 e CE n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e UE 2015/652 e che abroga il regolamento UE n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio);

⁻ la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell'11 dicembre 2019, n.640 "Il Green deal europeo";

⁻ la raccomandazione (UE) 2020/1563 della Commissione del 14 ottobre 2020 sulla povertà energetica;

⁻ il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

⁻ il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica;



Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

l'indicazione sintetica delle considerazioni, ampiamente esposte nella relazione illustrativa, che si pongono a fondamento dell'iniziativa legislativa.

In particolare, si sottolinea come la povertà energetica, da intendersi quale situazione in cui le famiglie non sono in grado di accedere a servizi e prodotti energetici essenziali, rappresenti una grave criticità sociale nel territorio regionale toscano, coinvolgendo oltre il venti per cento delle famiglie.

Per tale ragione risulta necessario intervenire, secondo la Giunta regionale proponente, al fine di introdurre correttivi che consentano di assicurare a chi vive nel territorio della Regione un tenore di vita dignitoso, tutelando altresì, contemporaneamente, la salute ed il benessere delle persone e favorendo il miglioramento dei bilanci familiari.

Poiché i programmi regionali di attuazione dei fondi strutturali dell'Unione europea promuovono, anche per il settore della pubblica amministrazione, interventi per la diffusione di impianti di energia da fonti rinnovabile e, per l'energia da essi prodotta, il legislatore nazionale prevede meccanismi di remunerazione dell'energia non autoconsumata, la Giunta regionale ritiene opportuno destinare il flusso di risorse generato dai meccanismi di incentivazione, previsti dalla normativa nazionale, al contrasto del fenomeno della povertà energetica, secondo le modalità indicate nel prosieguo del "preambolo" stesso e disciplinate nella proposta legislativa.

Quanto all'articolato, si osserva che il progetto di legge esordisce proprio con la definizione di povertà energetica (Articolo 1), ove si legge che per "povertà energetica" deve intendersi la situazione in cui "a) gli utenti non sono in grado di accedere a servizi o a prodotti energetici essenziali; b) i costi di fatturazione dei contratti di fornitura dell'energia elettrica rappresentano un'alta percentuale del reddito dei consumatori; c) gli utenti sono costretti a ridurre il consumo energetico, in misura tale da determinare un impatto negativo sulla loro salute e sul loro benessere".

Viene successivamente enunciato (Articolo 2) il "principio della compartecipazione pubblica al contrasto alla povertà energetica". In particolare, si prevede che i "soggetti pubblici beneficiari", e cioè i soggetti beneficiari di contributi in conto capitale in percentuale uguale o maggiore del 50%, nell'ambito dei programmi regionali di attuazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, siano "obbligati ad attivare con il gestore dei servizi energetici (di seguito indicato "GSE"), il servizio di scambio sul posto, di ritiro

⁻ il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

⁻ il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza "PNRR" e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

⁻ il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);

⁻ il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 8 agosto 2023 (Fondo nazionale reddito energetico);

⁻ la legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio);

⁻ la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).



Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

dedicato o i diversi meccanismi di incentivo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e, quindi, a cedere i crediti maturati nei confronti del GSE medesimo alla Regione, che utilizzerà tali crediti per finanziare le misure di contrasto alla povertà energetica, ed in particolare il "contributo di solidarietà energetica", previsto nel successivo Articolo 3.

L'obbligo di cessione dei crediti predetti si esaurirà trascorsi venti anni di vita dell'impianto. Nel prosieguo si prevede (Articolo 3) che i crediti maturati nei confronti del GSE e ceduti alla Regione siano destinati a contrastare il fenomeno della povertà energetica attraverso l'erogazione di una misura di sostegno finanziario denominato, come già detto, "contributo di solidarietà energetica", da destinarsi a soggetti che posseggano tutti e tre i requisiti di seguito indicati:

- a) siano residenti iscritti all'anagrafe nel territorio della Regione;
- b) siano intestatari delle utenze di energia elettrica;
- c) siano appartenenti ad un nucleo familiare che si trovi in condizioni di disagio socioeconomico, valutate sulla base dell'indicatore ISEE.

Le modalità di cessione dei crediti e i meccanismi di incentivo attivabili in accordo con la normativa applicabile saranno definiti mediante deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in accordo con il GSE.

Il contributo sarà versato fino all'esaurimento delle risorse stanziate annualmente; in ogni caso, ai soggetti collocati in graduatoria potrà essere riconosciuto un solo contributo per anno.

Con deliberazione della Giunta regionale saranno altresì disciplinate le **modalità di erogazione** del contributo, in particolare:

- a) le **modalità di trasmissione** da parte dei cittadini delle **istanze di assegnazione** del contributo di solidarietà energetica, con l'indicazione delle informazioni e dell'eventuale documentazione da trasmettere, unitamente all'istanza;
- b) le **modalità di istruttoria** delle istanze, della **formazione della graduatoria** annuale dei soggetti ammessi al contributo, delle **forme di pubblicità e trasparenza**;
- c) le **tempistiche** e le **frequenze di erogazione** dei contributi, da stabilire in coerenza con i tempi e le frequenze di cessione dei crediti da parte del GSE, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 6 (contenente la clausola di non onerosità e la norma finanziaria);
- d) la **soglia di ISEE** che consente l'accesso al contributo di solidarietà energetica in coerenza con la definizione di povertà e accesso a misure di contrasto alla povertà definite dalla normativa nazionale.

Si prevede altresì che ai fini della graduatoria costituirà **criterio di priorità** il non avere mai ricevuto il contributo oppure, in subordine, l'avere ricevuto il contributo un numero minore di volte.

Infine, si stabilisce l'**importo** del contributo di solidarietà energetica, prevedendo che esso sia pari ad euro 150,00.

In merito alla **attuazione delle misure** di contrasto alla povertà energetica, si dispone (**Articolo 4**) che per la gestione del "contributo di solidarietà sociale" di cui all'Articolo 3 la



Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

Giunta regionale possa ricorrere all'affidamento diretto ad una propria società in house, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento; alla copertura dei costi di gestione si provvederà mediante i crediti maturati nei confronti del GSE che sono stati ceduti alla Regione, nella misura del 5% massimo su base annua.

Concludono il progetto di legge in esame le disposizioni di prima applicazione (Articolo 5) e la clausola di non onerosità e la norma finanziaria (Articolo 6).

2) REGIONE LIGURIA - PROPOSTA DI LEGGE N. 180 "INTERVENTI PER IL BENESSERE PSICO-FISICO E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA"

Il progetto di legge regionale in esame, di iniziativa consiliare, si propone di favorire e incentivare la pratica di attività fisico-sportiva, e in particolare di corsi di ginnastica dolce e di ballo, tra le persone anziane, al fine di favorire il benessere psico-fisico e la socialità in tale fascia di popolazione.

Infatti, come si evidenzia nella relazione illustrativa che correda il progetto di legge, è ormai stato accertato, in ambito medico-scientifico, che "l'attività fisica e sportiva contribuisce ad invecchiare in maniera sana e a mantenere una buona qualità di vita oltre che a preservare un'indipendenza funzionale".

In particolare, si sottolinea come l'attività fisica, la ginnastica dolce, il tapis roulant e altre forme di esercizi fisici siano ottimi strumenti per migliorare forza e resistenza muscolare; quanto al ballo, è stato provato come esso, a prescindere dallo stile praticato, risulti molto efficace per combattere ipertensione e altre patologie cardiovascolari (che tra le persone anziane sono molto diffuse e responsabili di un elevatissimo numero di decessi), e contribuisca altresì a migliorare forza e resistenza muscolare, agilità, equilibrio e coordinazione, così da prevenire osteoporosi e, come detto, rischi cardiovascolari derivanti da obesità e diabete o, più in generale, da uno stile di vita sedentario.

L'attività sportiva ed il ballo si sono rivelati molto utili ed efficaci, altresì, per prevenire e, comunque, contrastare patologie neurodegenerative e patologie di natura psicologica, in particolare la depressione, problematica in costante aumento, soprattutto tra le persone anziane, che spesso sono single e vivono in una situazione di isolamento sociale o comunque di scarsa interazione sociale: in tali casi le palestre e le scuole di ballo diventano un luogo in cui incontrare persone, svolgere attività sociali e quindi intessere relazioni interpersonali.

Si riconosce che tali interventi richiederanno rilevanti investimenti finanziari da parte della Regione, tuttavia - secondo il parere del proponente - tali costi saranno controbilanciati dal fatto che dal miglioramento delle condizioni fisiche e psicologiche delle persone anziane residenti nel territorio ligure deriveranno poi, nel corso del tempo, notevoli benefici e vantaggi per il sistema sanitario regionale, in termini di risparmio sulla spesa sociosanitaria, soprattutto per la diminuzione del numero delle prestazioni da erogare in ambito ortopedico, cardiovascolare, neurologico e psichiatrico.

In merito ai contenuti del progetto di legge in questione, si osserva che, dopo l'enunciazione dell'**oggetto** e delle **finalità** (**Articolo 1**) e la definizione (**Articolo 2**) dei **soggetti cui il progetto** stesso **si rivolge** (e cioè le persone anziane) mediante richiamo e riproposizione delle definizioni introdotte dal D.lgs. n. 29 del 2024 (persona anziana, grande



Simona Zagnoni - Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

anziana, non autosufficiente)², il progetto di legge contempla (**Articolo 3**), per la realizzazione delle finalità enunciate, l'istituzione di un "**bonus anziani**", consistente in un contributo da utilizzare per sostenere le spese di partecipazione a corsi di ginnastica e di ballo tenuti presso impianti quali palestre e scuole di danza.

I **soggetti beneficiari** di tale misura sono individuati nelle persone anziane residenti nella Regione Liguria e con ISEE pari o inferiore a euro 25.000.

Il "bonus anziani" può essere utilizzato (**Articolo 4**) solo presso gli **impianti** sportivi di cui all'articolo 32, comma 1 della legge regionale Liguria 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico in materia di sport)³ ed aventi i requisiti indicati nel comma 5 del medesimo articolo⁴, ovvero presso scuole di danza aventi i requisiti tecnici e igienico-sanitari previsti dai regolamenti dei Comuni e delle ASL territorialmente competenti.

Le **modalità di accesso al "bonus anziani" (Articolo 5)** saranno stabilite dalla Giunta regionale; si prevede che in caso di mancato o parziale utilizzo delle somme messe a disposizione dalla Regione Liguria, queste debbano essere restituite.

Il progetto contiene anche una **clausola valutativa** (**Articolo 6**), ai sensi della quale la Giunta regionale, con periodicità biennale, presenterà al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sulla efficacia del "bonus anziani", relazione che dovrà contenere:

b) «persona grande anziana»: la persona che ha compiuto 80 anni

² Articolo 2 "(Definizione popolazione anziana)": Ai fini della presente legge per popolazione anziana si intendono le persone che rientrano nelle definizioni di cui all'art, 2 del D. Lgs 15 marzo 2024, n. 29:

a) «persona anziana»: la persona che ha compiuto 65 anni;

c) «persona anziana non autosufficiente»: la persona anziana, che in considerazione dell'età anagrafica e delle disabilità pregresse, presenta gravi limitazioni o perdita dell'autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana e del funzionamento biopsico-sociale.

³ L'Articolo 32 della I.r. Liguria n. 40 del 2009, rubricato "Requisiti degli impianti. Apertura ed esercizio", prevede nel comma 1: "La Regione (...) disciplina, con apposito regolamento, i requisiti tecnici, igienicosanitari e di sicurezza degli impianti per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età, le quali, anche se disciplinate da norme nazionali approvate dalle Federazioni sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, sono esercitate a scopo non agonistico e con finalità d'impresa".

⁴ Il comma 5 dell'Articolo 32 della I.r. Liguria n. 40 del 2009 stabilisce: "L'apertura e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono subordinati, con le modalità e nei tempi disciplinati dal regolamento di cui al comma 1, a dichiarazione di inizio attività attestante il possesso dei seguenti requisiti:

a) conformità dell'impianto al regolamento di cui al comma 1;

b) polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività svolte all'interno dell'impianto stesso;

c) direttore responsabile in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equivalente nell'ambito dell'Unione Europea o, in subordine, del diploma conseguito presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica o titolo equivalente nell'ambito dell'Unione Europea;

d) istruttori di attività motorie in possesso di diploma di laurea in scienze motorie di durata almeno triennale o del diploma conseguito presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica o di titolo equivalente nell'ambito dell'Unione Europea;

e) istruttori delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI o degli enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, limitatamente alle discipline ricadenti nell'ambito di tali federazioni, eventualmente praticate nell'impianto in aggiunta alle attività previste al comma 1, per le quali è stata richiesta la presenza degli istruttori di cui alla lettera d)."



Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

-l'indicazione dei contributi concessi e della loro diffusione territoriale;

- l'illustrazione della situazione reddituale dei beneficiari;
- la precisazione delle richieste pervenute e non erogate.

Il progetto di legge si conclude con la norma finanziaria (Articolo 7).

3) REGIONE VENETO - PROPOSTA DI LEGGE "INTERVENTI REGIONALI PER EDUCARE I GIOVANI AL RISPETTO NEI RAPPORTI AFFETTIVI" (PROGETTO DI LEGGE N. 162)

Il progetto di legge regionale in esame, come si legge nella relazione illustrativa che lo correda, risulta finalizzato a promuovere, nella collettività veneta, e in particolare tra i giovani, la cultura del rispetto e della parità, contro discriminazioni e ogni forma di violenza, attraverso percorsi educativo-formativi per la promozione dell'educazione all'affettività nel rispetto delle diversità.

Sono invero sempre più numerosi - si evidenzia ancora nella citata relazione illustrativa - gli episodi di violenza in cui sono coinvolti soggetti molto giovani, spesso giovanissimi, episodi che in numerose occasioni si verificano in ambito scolastico e non di rado sono determinati dalla difficoltà dei ragazzi e delle ragazze ad accettare la diversità e ad assumere comportamenti di rispetto e legalità nelle relazioni con gli altri.

Per tali ragioni si rende necessario, ed anzi urgente, secondo la consigliera proponente, individuare azioni ed interventi che possano contribuire a diffondere, fin dalla giovane età, la cultura del rispetto dell'altro e della parità, disincentivando ogni forma di violenza.

Il fulcro di tali interventi viene individuato nella scuola. Essa, unitamente alle famiglie di studenti e studentesse e alle altre realtà pubbliche e private presenti nel territorio regionale, può costituire il perno attorno al quale creare una "comunità educante", al fine di progettare e realizzare percorsi educativo-formativi idonei a favorire il raggiungimento delle finalità enunciate nel progetto di legge.

Quanto alla **struttura** e ai **contenuti** della proposta legislativa in esame, si rileva che essa si compone di sette articoli.

Nell'**Articolo 1** sono illustrate le **finalità perseguite** - con espresso richiamo di quanto previsto dall'articolo 3 della Costituzione e dallo Statuto regionale⁵ - e le **modalità della loro realizzazione**, mediante l'utilizzo della metodologia del coinvolgimento attivo dei

_

⁵ Nella Relazione illustrativa si afferma esplicitamente che "Il progetto prende ispirazione dall'articolo 3 della Costituzione secondo il quale "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese" e dall'articolo 5 dello Statuto regionale secondo il quale "La Regione, ispirandosi ai principi di civiltà cristiana e alle tradizioni di laicità e di libertà di scienza e pensiero, informa la propria azione ai principi di eguaglianza e di solidarietà nei confronti di ogni persona di qualunque provenienza, cultura e religione; promuove la partecipazione e l'integrazione di ogni persona nei diritti e nei doveri, contrastando pregiudizi e discriminazioni; opera per la realizzazione di una comunità accogliente e solidale" (comma 5).



Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

giovani medesimi e delle loro famiglie, per la diffusione nella società, attraverso gli istituti che fanno parte del sistema educativo di istruzione e formazione regionale, della cultura del rispetto nell'ambito dei rapporti affettivi.

Il progetto di legge prosegue prevedendo lo sviluppo di una "comunità educante" (Articolo 2): si tratta di una rete, che gravita intorno alla scuola, formata dal personale scolastico, dalle famiglie dei giovani e da tutti i soggetti che a vario titolo operano nel territorio, che possono contribuire al comune obiettivo di realizzare percorsi educativo-formativi per la promozione dell'educazione all'affettività nel rispetto delle diversità; a tale rete educativa partecipano attivamente anche le aziende private e pubbliche che, mediante l'utilizzo dell'istituto del "welfare aziendale", regolamentato con accordi aziendali o territoriali in conformità alla vigente normativa, possono offrire un sostegno concreto ai genitori, favorendone la partecipazione alle attività disciplinate dalla presente legge, utilizzando gli strumenti previsti quali la flessibilità oraria.

Vengono quindi individuati (**Articolo 3**) gli **interventi** che la Regione intende realizzare, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, gli Enti locali, le Forze dell'Ordine, gli Enti del Terzo Settore, le Aziende ULSS, le Università degli Studi, i Centri Antiviolenza del Veneto e le Istituzioni che abbiano sviluppato esperienza e competenze specifiche negli ambiti sui quali interviene il progetto di legge.

In particolare, si prevede che la Regione:

- a) sostenga e promuova interventi formativi e di aggiornamento, nell'ambito di programmi e progetti volti alla realizzazione di attività di carattere culturale ed informativo, finalizzati a diffondere tra i giovani e le loro famiglie l'educazione alla pari dignità tra le persone, lo sviluppo delle competenze interpersonali e dell'affettività;
- b) realizzi attività di studio e monitoraggio dei fenomeni di violenza tra i giovani e, in particolare, di quelli verificatisi a danno delle giovani;
- c) promuova azioni educative e di sensibilizzazione della comunità scolastica regionale sulle tematiche delle prevaricazioni tra i giovani, mediante il coinvolgimento di insegnanti, studenti, dirigenti scolastici, personale della scuola e famiglie;
- d) stipuli accordi con i soggetti indicati nello stesso Articolo 3, al fine di realizzare sinergie a livello regionale, in particolare per assicurare un'efficace azione di prevenzione e contrasto agli episodi di violenza tra i giovani.

I predetti interventi, dopo una prima fase di sperimentazione, al termine della quale la Giunta regionale procederà ad una valutazione al fine di individuare i migliori tra essi, potranno diventare un elemento obbligatorio nel curriculum scolastico, con il riconoscimento dei relativi crediti formativi per gli studenti.

Nel prosieguo (Articolo 4) sono disciplinate le varie modalità di collaborazione interistituzionale della Regione con i soggetti che fanno parte della comunità educante, con particolare riferimento allo strumento dei protocolli d'intesa, finalizzati a favorire la realizzazione della collaborazione medesima.

In particolare, nell'ambito di tali protocolli:

a) la Regione dovrà impegnarsi a realizzare linee guida per fornire supporto tecnicoscientifico, per il tramite delle Aziende USLL, sostenere studi e ricerche realizzati dalle Università degli Studi, nonché incontri formativi, anche previa convenzione con gli Istituti



Roma, 13 e 14 giugno 2024 Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

scolastici e/o le Università, che possono dar luogo a crediti formativi riconosciuti dai percorsi scolastici e universitari e ogni altra iniziativa finalizzata a realizzare quanto previsto dalla legge;

- b) l'Ufficio Scolastico regionale si impegnerà in azioni di sensibilizzazione e di diffusione, presso le proprie istituzioni scolastiche, affinché queste sostengano le iniziative previste dalla legge, coinvolgendo anche le famiglie degli alunni; provvederà altresì a raccogliere le esigenze formative provenienti dagli istituti scolastici, a individuare il personale docente referente per ogni istituto, a mettere a disposizione proprie strutture ed esperti, a monitorare gli esisti delle attività così realizzate, anche mediante la collaborazione con le Università degli Studi;
- c) i Comuni singoli o associati dovranno impegnarsi, anche in collaborazione con le Aziende USLL e gli Enti del Terzo Settore, a realizzare per i giovani azioni preventive e formative, quali spazi di ascolto e laboratori per lo sviluppo delle competenze trasversali, per controllare in modo corretto i processi mentali ed emotivi, sensibilizzando in tal modo i giovani rispetto alle tematiche disciplinate dalla legge proposta, diffondendo la cultura del rispetto e della parità, contro discriminazioni e ogni forma di violenza;
- d) i Centri Antiviolenza collaboreranno con le istituzioni scolastiche, partecipando alle azioni formative;
- e) le Forze dell'ordine, infine, collaboreranno con le istituzioni scolastiche regionali per approfondire l'insegnamento della legalità al fine di contrastare e prevenire fenomeni o atteggiamenti che possono configurare reati.

Per realizzare le finalità previste dal progetto di legge, si propone inoltre l'istituzione di un **Tavolo di coordinamento regionale (Articolo 5)**, cui partecipino i soggetti che fanno parte della comunità educante; la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento di tale Tavolo saranno individuate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale.

Al fine di finanziare le attività previste dal progetto di legge si prevede (Articolo 6) la concessione di contributi, effettuata dalla Giunta regionale, che, sentita la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, stabilirà, sulla base dei programmi presentati dal Tavolo di coordinamento, i criteri e le modalità per la concessione medesima. Il progetto di legge si conclude con la norma finanziaria (Articolo 7).



Simona Zagnoni – Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

4) REGIONE ABRUZZO - TUTELA DELLA LINGUA ITALIANA NEI RAPPORTI TRA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REGIONALE E IL CITTADINO

Il quarto progetto di legge regionale su cui ci si soffermerà nella presente relazione è dedicato ad una tematica originale rispetto alle questioni che maggiormente attraggono l'attenzione del legislatore regionale.

Si tratta, invero, di un progetto di legge finalizzato, come indica con evidenza il titolo, a tutelare la lingua italiana nei rapporti tra la pubblica amministrazione regionale e il cittadino.

La proposta legislativa è corredata da una sintetica relazione illustrativa, in cui si sottolinea la necessità di intervenire normativamente anche sotto il profilo in esame, a fronte del fenomeno, sempre più diffuso, per cui anche nei documenti ufficiali stilati dalle Amministrazioni pubbliche si tende a sostituire i vocaboli italiani con termini inglesi, anche laddove esiste un termine italiano di significato analogo.

Gli **obiettivi** perseguiti sono enunciati nell'**Articolo 1,** in cui si legge testualmente che "La Regione Abruzzo, nel rispetto della normativa comunitaria e statale e della tutela delle minoranze linguistiche, garantisce l'uso della lingua italiana in tutti i rapporti tra la pubblica amministrazione regionale e il cittadino".

L'articolato prosegue con alcune disposizioni che mirano ad introdurre obblighi e divieti.

In primo luogo (Articolo 2), si propone l'obbligatorietà dell'utilizzo della lingua italiana per la promozione e la fruizione di beni e di servizi erogati dalla Regione Abruzzo.

Inoltre, si prevede che debbano essere presentati in lingua italiana dagli uffici della Giunta regionale e dagli Enti controllati dalla Regione Abruzzo tutte le descrizioni, informazioni, avvertenze, tutta la documentazione e tutti gli avvisi pubblici, bandi e concorsi; correlativamente, si dispone che sia vietato l'uso di termini stranieri, salvo che siano entrati nell'uso corrente della lingua italiana e non abbiano termini corrispondenti in tale lingua.

L'utilizzo della lingua italiana deve essere altresì garantito nell'**informazione** e nella **comunicazione** (**Articolo 3**), in particolare si propone di inserire la previsione per cui ogni tipo e forma di comunicazione o di informazione promossa dalla Regione Abruzzo ovvero finanziata con fondi regionali e destinata alla pubblica utilità deve essere trasmessa in lingua italiana.

Concludono il progetto di legge la clausola di invarianza finanziaria (Articolo 4) e la norma relativa all'entrata in vigore della legge (Articolo 5).